

STUDIO COMMERCIALE

DOTT. LUIGI PEPE

Commercialista – Revisore Contabile

studioluigipepe@tiscali.it * * * luigipepe@gigapec.it

TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE DELEGATA SENZA INCANTO

Il sottoscritto dott. Luigi Pepe, nominato professionista delegato, ai sensi dell'art. 591 bis cpc, alle operazioni di vendita, giusta ordinanza del Giudice dell'Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n. 92/2018, a norma dell'art. 490 c.p.c.,

AVVISA

che il giorno **22 settembre 2026 ore 18.30** presso il proprio studio sito in Torchiara (SA) alla Via Nazionale n. 58, si procederà alla vendita senza incanto dei beni immobili della procedura esecutiva n. 92/2018, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, come meglio descritti in ogni loro parte nella consulenza estimativa in atti ed alla quale si rimanda per tutte le informazioni.

Beni oggetto della vendita:

- **LOTTO UNICO:**

Comune di Moio della Civitella (SA) Via Serra n. 7 (ambito collinare a circa 2 km da Vallo della Lucania):

FABBRICATO su 2 livelli composto da piano terra destinato ad abitazione civile e da piano primo destinato a sottotetto, con terreni annessi.

DATI CATASTALI:

- Catasto Fabbricati del comune di Moio della Civitella al Foglio n.5
- Particella n.537 - Cat.: A/3 - Classe 2 - Cons.: 7 vani - Sup.Cat.:142 mq - Rend. € 310,91
- Catasto Terreni del comune di Moio della Civitella al Foglio n.5
- Particella n.536 - seminativo, classe 3, are 13 ca 66, RD. € 1,41, RA. € 0,56

CONFINI:

A nord con particelle n.162 e 501
A ovest con particelle n.162, 255 e 359
A sud con particella 359 e via Serra
A est con via Serra

REGOLARITÀ EDILIZIA:

Come indicato nella perizia tecnica, il fabbricato per civile abitazione è sostanzialmente conforme ai titoli edilizi permesso di costruire n.10/10 del 28/06/2010 e permesso di costruire n.1/15 del 19/01/2015 rilasciati dal Comune di Moio della Civitella, salvo minime differenze esterne: presenza di tettoia in legno su terrazzo al primo piano amovibile e smontabile, quindi considerabile come attività edilizia libera ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.

Si precisa che in ordine ai beni summenzionati, sussiste un contratto di affitto di fondo rustico stipulato il 24.10.2016 e registrato all'Agenzia delle Entrate il 27.10.2016 n°2520 serie 3 T avente una durata pari a 15 anni. Tale contratto rende la locazione opponibile solo nei limiti di un novennio dall' inizio della locazione (dunque fino al 27.10.2025), non essendo stato trascritto in ossequio a quanto previsto dal combinato disposto tra gli articoli 2923 c.c. II comma e 2643 n°8 c.c.

STATO DI OCCUPAZIONE:

Occupato dal debitore e dal suo nucleo familiare

PREZZO A BASE D'ASTA LOTTO UNICO € 126.000,00

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

- 1) Ciascun offerente, ai sensi dell'art. 571 comma 1 c.p.c., tranne il debitore, è ammesso a formulare offerte per l'acquisto personalmente o a mezzo di procuratore legale, anche a norma dell'art. 579 comma 3 c.p.c., (il procuratore legale dovrà, in ogni caso, essere munito di mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, non essendo sufficiente l'ordinario mandato alle liti; nell'ipotesi di cui al citato art. 579 comma 3 c.p.c. il mandato speciale risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata dovrà essere depositato contestualmente alla dichiarazione del nominativo della persona, da effettuarsi nel termine di cui all'art. 583 comma 1 c.p.c.), presentando presso lo studio del delegato alla vendita una dichiarazione, **in regola con marca da bollo, contenente, a pena di inefficacia, l'indicazione del numero di r.g.e. della procedura, del bene (e del lotto) cui l'offerta si riferisce, del prezzo, del tempo, del modo del pagamento e di ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta;** detta dichiarazione deve, altresì, recare le **generalità dell'offerente (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, stato civile e, se coniugato, regime patrimoniale fra i coniugi** (in caso di comunione legale dei beni occorrerà indicare anche le generalità del coniuge non offerente al fine di poter trasferire ad entrambi *pro quota*, il bene in caso di aggiudicazione; nell'ipotesi di acquisto a titolo personale da parte di un coniuge in regime di comunione dei beni, occorre produrre, oltre alla dichiarazione di quest'ultimo, ex art 179, comma 1, lett. f., cod. civ., quella del coniuge non acquirente di cui al secondo comma della medesima disposizione normativa), **l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima ed essere corredata da fotocopia di valido documento di identità del medesimo** e, se necessario da valida documentazione comprovante i poteri o la legittimazione (ad es. **procura speciale o certificato camerale**); **l'offerta in caso di presentazione da parte di un minorenni, dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare, da allegare in copia conforme; in caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l'esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento;**
- 2) **l'offerta è irrevocabile**, salvo che siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la stessa non sia stata accolta;
- 3) **non sarà possibile trasferire l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta** (fatta salva l'offerta formula ai sensi dell' art. 579 c.p.c.);
- 4) **l'offerta non è efficace:**
- a) se perviene oltre il termine stabilito;
- b) se è inferiore di oltre un quarto al prezzo determinato a norma dell'art. 568 c.c. e sopra riportato;

c) se l'offerente non presta cauzione, a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato a: *Proc. nr. 92/2018 R.G.E.I. Tribunale di Vallo della Lucania* **in misura non inferiore al 10 per cento del prezzo proposto;**

5) ciascun offerente, potrà presentare un'offerta minima di acquisto inferiore al prezzo base purchè in misura non eccedente $\frac{1}{4}$ (un quarto) dello stesso; **pertanto per il presente avviso di vendita l'offerta minima per il lotto unico è pari ad € 94.500,00;**

6) all'offerta, da depositarsi in busta chiusa, dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità dell'offerente ed un recapito telefonico, assegno circolare non trasferibile intestato a: *Proc. nr. 92/2018 R.G.E.I. Tribunale di Vallo della Lucania*, in misura non inferiore al 10 per cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione. All'esterno della busta saranno annotati a cura del delegato, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del Giudice dell'Esecuzione, quello del professionista delegato e la data fissata per l'esame delle offerte. Le buste saranno sigillate al momento del deposito;

La partecipazione alla vendita implica la conoscenza integrale e l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nell'ordinanza di vendita, nel presente avviso e nella relazione peritale.

APERTURA DELLE BUSTE E GARA TRA GLI OFFERENTI

Le buste saranno aperte alla data fissata per l'esame delle offerte, alla presenza degli offerenti, ove comparsi.

In caso di unica offerta, validamente formulata, di un importo pari o superiore al prezzo a base d'asta, l'offerente sarà dichiarato aggiudicatario; in caso di unica offerta, validamente formulata, di un importo pari o superiore all'offerta minima ma inferiore al prezzo a base d'asta, l'offerente sarà dichiarato aggiudicatario salvo che alcuno dei creditori abbia presentato istanza di assegnazione dell'immobile e salva la facoltà del professionista delegato di non fare luogo all'aggiudicazione qualora ritenga che vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita.

Qualora siano validamente formulate più offerte, di importo almeno pari alla offerta minima come sopra determinata, alla data fissata per la vendita si procederà in ogni caso alla gara tra gli offerenti presenti che aderiscano alla gara.

La gara si svolgerà mediante il sistema delle schede o buste segrete, assumendo quale prezzo base della gara l'importo corrispondente alla offerta più alta formulata; l'unico rilancio dovrà essere effettuato entro tre minuti dall'apertura della gara.

All'esito della gara effettivamente espletata, qualora l'offerta maggiore formulata sia di importo pari o superiore al prezzo a base d'asta, il bene sarà aggiudicato al maggior offerente. Qualora invece l'offerta maggiore formulata sia di importo pari o superiore all'offerta minima, ma inferiore al prezzo a base d'asta, l'offerente sarà dichiarato aggiudicatario salvo che alcuno dei creditori abbia presentato istanza di assegnazione dell'immobile.

Nell'ipotesi in cui la gara non abbia luogo per assenza o mancanza di adesioni degli offerenti, il bene sarà aggiudicato al migliore offerente se la sua offerta sia di importo pari o superiore al prezzo a base d'asta; qualora invece la migliore offerta sia di importo pari o superiore all'offerta minima ma inferiore al prezzo a base d'asta, il bene sarà aggiudicato al migliore offerente salvo che alcuno dei creditori abbia presentato istanza di assegnazione dell'immobile.

Ai fini della comparazione delle offerte sarà ritenuta migliore quella che indicherà il maggior prezzo. In caso di più offerte di pari importo, sarà considerata migliore l'offerta che sia assistita da più idonea garanzia del pagamento del prezzo.

In caso di più offerte di pari importo egualmente garantite, sarà considerata migliore l'offerta che indichi il pagamento in un termine minore. In caso di più offerte di pari importo egualmente garantite e con identico termine per il pagamento, il bene sarà aggiudicato all'offerente che ha depositato l'offerta in data o ora anteriore.

In alternativa alle modalità di cui sopra, la presentazione delle offerte di acquisto e la prestazione della cauzione possono avvenire anche mediante accredito, a mezzo bonifico, su conto bancario intestato alla procedura esecutiva ed acceso o da accendersi, nel secondo caso, presso una Banca indicata dal professionista delegato di una somma pari almeno ad un decimo del prezzo che si intende offrire, e mediante la comunicazione al professionista delegato a mezzo posta elettronica, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui all'art. 571 c.p.c.;

ai sensi dell'art 173 quinquies disp. att. c.p.c è consentita la prestazione della cauzione anche mediante fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari disciplinati dal D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385.

La fideiussione è rilasciata in favore della procedura esecutiva ed è escussa dal professionista delegato su autorizzazione del giudice. In ogni caso, l'offerente deve comunicare, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 571 c.p.c. L'accredito di cui innanzi deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte le offerte di acquisto.

SPESE TRASFERIMENTO

Le spese di trasferimento (registrazione, trascrizione, voltura catastale), da versarsi nella misura del 15% del prezzo di aggiudicazione (salvo conguaglio e salvo restituzione dell'eventuale esubero, con le modalità e termini indicate al punto d) pag. 5), ed al momento del deposito della differenza del prezzo di aggiudicazione, sono a carico dell'aggiudicatario su cui incombono anche i costi per la cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sui beni e quelli occorrenti alla materiale liberazione dell'immobile sia che avvenga a cura del Custode Giudiziario in forza dell'ordine di liberazione, che in forza del decreto di trasferimento.

Il professionista delegato, pertanto,

FISSA

- **entro il giorno 21 settembre 2026 ore 12.00**, per la presentazione delle offerte di acquisto ex art. 571 c.p.c. dei beni immobili sopra indicati, da eseguirsi presso il proprio studio professionale sito in Torchiara (SA) alla Via Nazionale n. 58, tel. 328/9544179 con le modalità e per il prezzo di cui sopra;

- per l'esame delle offerte di acquisto, ai sensi dell'art. 572 c.p.c., ovvero per la gara sulle medesime, se presentate in misura superiore ad una, ai sensi dell'art. 573 c.p.c., il giorno **22 settembre 2026 ore 18.30**;

DISPONE CHE

- a) gli immobili vengono posti in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, così come identificati, descritti e valutati dall'esperto nella relazione di stima, con ogni eventuale servitù attiva e passiva inerente e quote condominiali relative;
- b) la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento degli impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore - per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti o comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;
- c) per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art. 40 della legge 28/02/1985 nr. 47 come integrato e modificato dall'art. 46 del D.P.R. del 06/06/2001 nr. 380, purchè presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro i termini previsti dalla legge dalla comunicazione del decreto di trasferimento;
- d) l'aggiudicatario dovrà versare la differenza del prezzo (detratta dal prezzo di aggiudicazione la cauzione di cui sopra) **entro un termine massimo di 120 giorni non prorogabili** dalla data di aggiudicazione sul conto corrente bancario intestato alla procedura esecutiva immobiliare **pena la decadenza dell'aggiudicazione e la perdita della cauzione**;
- e) qualora il procedimento si basi su credito fondiario e a condizione che il creditore fondiario abbia tempestivamente formulato istanza ex art. 41 T.U.B. (entro il termine massimo della vendita senza incanto), al versamento sul conto corrente intestato alla procedura sarà sostituito, ai sensi dell'art 41, comma 4, D.-Lgs. 1.9.1993 n. 385, il pagamento diretto alla banca creditrice, nei limiti del credito azionato in via ipotecaria e previa precisazione del medesimo entro il termine di giorni trenta dall'aggiudicazione definitiva, con detrazione di un eventuale accantonamento per spese di procedura, nella misura del 20%;
- f) Se l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo del prezzo, farà ricorso a mutuo bancario con ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, potrà, con l'accordo della banca erogante, sottoscrivere il contratto definitivo del mutuo contenente l'assenso all'iscrizione ipotecaria di primo grado, ai sensi dell'art. 2822 c.c., e la delega alla banca, ai sensi dell'art. 1269 c.c., per il versamento del residuo importo direttamente alla procedura entro il termine e con le forme previste; ai sensi dell'art. 585 c.p.c., nel decreto di trasferimento sarà indicato l'atto di erogazione e l'assenso all'iscrizione ipotecaria, nonché il divieto per il conservatore dei registri immobiliari di trascrivere il decreto di trasferimento se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca;
- g) il mancato versamento entro il termine di quanto complessivamente dovuto (sia a titolo di saldo del prezzo sia a titolo di oneri accessori) comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione;

